



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI BARI

Seconda Sezione Civile

La Corte d'appello, 2<sup>a</sup> sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati:

dott. Grillo Salvatore	Presidente
dott. Giancaspro Maria Teresa	Consigliere
avv. Francesco Mele	G.A. Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1329 R.G. 2012, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 919 del 05 ottobre 2011, avente ad oggetto: accertamento della nullità, annullabilità o risoluzione di contratto di compravendita di strumenti finanziari (bond Cirio) e restituzione somme, nonché risarcimento danni per violazione degli obblighi gravanti sugli intermediari finanziari

TRA

**[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'avv. MELPIGNANO MASSIMO per mandato a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliato nel suo studio in Bari

=Appellante=

Firmato Da: GRILLO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3188b42c48de27ac61af4cc9f022335e - Firmato Da: MELE FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 28000512dac1314d7df186f08cafb09



E

[REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio del secondo

=Appellata=

Nonché nei confronti di

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore

=appellata - contumace=

All'udienza collegiale del 16/12/2016 la causa è stata riservata per la decisione, con i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni, formulate dai procuratori delle parti:

Il difensore dell'appellante precisa le conclusioni, riportandosi a tutto quanto dedotto eccepito e concluso nel proprio atto introduttivo e nei successivi atti e verbali di causa, qui da intendersi per richiamate e trascritte. Ribadisce quanto già ampiamente dedotto in ordine alla scheda di profilo dell'odierno appellante, in quanto priva di data e quindi non riconducibile ad alcun momento storico. Insiste dunque per l'integrale accoglimento delle conclusioni tutte formulate nell'atto di citazione in appello, con vittoria di spese in favore del difensore anticipatario. Chiede che la causa venga introitata per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Il difensore dell' [REDACTED] precisa le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento in toto; in particolare chiede il rigetto dell'appello proposto e conseguentemente la conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Trani n. 919/2011. Con vittoria di spese di giudizio e accessori di legge.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -



Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2006, [REDACTED] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, [REDACTED], quale successore universale della [REDACTED], poi [REDACTED], esponendo che nel mese di novembre 2001, presso la filiale di [REDACTED], aveva acquistato, con tre distinti ordini (uno, per € [REDACTED] sottoscritto il giorno 06.11.2001; altri due, rispettivamente per [REDACTED] sottoscritti il 07.11.2001) obbligazioni Cirio n. 4945660 denominate "H 01/04 6,25%", con scadenza al 16.02.2004, per il controvalore complessivo di € [REDACTED]

Precisò, l'attrice, che all'acquisto era stata indotta dal funzionario della Banca che le aveva garantito la solidità del titolo, vistando l'operazione per adeguatezza. Nel febbraio 2002 aveva incassato per la prima e unica volta gli interessi maturati, ma alla scadenza del titolo il suo diritto di credito non era stato più soddisfatto.

Tanto premesso, l'attrice lamentò: a) di non essere stata adeguatamente informata della rischiosità del titolo, il quale era stato venduto "fuori mercato", a "listino interno", in quanto già di proprietà della Banca e, quindi, che l'operazione era avvenuta in conflitto di interessi; b) l'emittente dei titoli, tale Cirio holding con sede in Lussemburgo, evocava soltanto nel nome il noto Gruppo Cirio; c) l'obbligazione era priva di rating, non conforme alla delibera Consob n. 11522/98 e, di conseguenza, avrebbe potuto essere venduta soltanto ad operatori qualificati; d) la natura del titolo non era conciliabile con il suo basso profilo di rischio, rispetto al quale non erano state raccolte informazioni in relazione alla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e non le erano stati consegnati i documenti sui rischi generali dell'investimento.

Conseguentemente, l'attrice chiese di accertare e dichiarare la nullità (ex art.1418 c.c.) e/o l'annullabilità (per dolo ovvero per errore e/o per conflitto di interessi) e/o la risoluzione, per inadempimento, dei contratti di conferimento d'ordine d'acquisto indicati e, per l'effetto, di condannare la Banca convenuta alla restituzione della



somma investita, oltre ad € [redacted] titolo di interessi convenzionali non percepiti, oltre interessi legali e rivalutazione dal 17.02.2004 al soddisfo e ad ulteriori € [redacted] titolo di mancato guadagno per non aver potuto reinvestire il capitale iniziale, maggiorato degli interessi convenzionali che avrebbe dovuto percepire, in titoli altrettanto remunerativi. Gradatamente, chiese di accertare la responsabilità della Banca convenuta per illecito extra contrattuale, condannandola al pagamento delle stesse somme suindicate a titolo di risarcimento danni.

La [redacted] rimase contumace, ma con atto notificato all'attrice il 23.06.2006 e depositato il 30.06.2006, intervenne volontariamente la [redacted] deducendo, preliminarmente, di essere la sola legittimata passiva riguardo alle domande formulate dall'attrice in quanto la [redacted] dopo aver incorporato [redacted] [redacted] in data 21.12.2002, nella stessa data aveva ceduto alla neocostituita [redacted] (poi denominata [redacted] [redacted] il ramo di azienda composto dai beni e dalle risorse funzionali alla rete dei promotori finanziari originariamente facenti capo alla [redacted] ivi inclusi, tra l'altro le attività, passività, beni mobili, diritti, rapporti contrattuali, crediti e debiti correlati alle attività proprie del ramo aziendale; nel merito, contrastò la domanda attorea, osservando, quanto all'avvenuta commercializzazione dei titoli ad operatori non qualificati, che il documento di offerta (c.d. circular offering) non era stato sottoscritto dalla Banca che perciò non era soggetto collocatore e nemmeno era preclusa, dopo la commercializzazione ad operatori qualificati, la successiva vendita degli strumenti finanziari a investitori c.d. retail o non qualificati. Era normale, poi, che l'emissione dei titoli avvenisse sul mercato lussemburghese per il tramite di società controllate locali, così come avvenuto per molte altre società anche del settore pubblico.

Peraltro, secondo l'intervenitrice: a) non vi era stata sollecitazione al pubblico risparmio, per cui non era necessaria la redazione del prospetto informativo; b) all'epoca dell'investimento non vi era alcun segnale di default dei relativi titoli; c)



l'attrice non era affatto un investitore inconsapevole atteso che aveva dichiarato, nel sottoscrivere il contratto quadro, quale obiettivo di investimento "un rendimento atteso medio/oscillazioni contenute", ma, successivamente, all'atto della sottoscrizione di titoli "My Way", aveva riferito di aver maturato un diverso obiettivo, cioè "prevalenza rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazioni in corso", e di aver acquisito esperienza finanziaria e di possedere propensione alta al rischio; d) la stessa attrice aveva ricevuto copia del contratto di investimento, riconoscendo di essere stata esaustivamente informata sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione riportata, e di averne chiesto l'esecuzione nella più completa consapevolezza; e) in epoca antecedente all'investimento oggetto di causa, la [REDACTED] aveva sottoscritto, oltre che il menzionato titolo My Way, anche altri strumenti finanziari ad alto rischio; f) non era quindi ravvisabile il dolo e/o l'errore dedotti dall'attrice, avendo la stessa ricevuto esaustiva informazione, decidendo di effettuare l'investimento dopo opportuna riflessione, né sussisteva conflitto di interessi perché i titoli in questione non erano mai stati acquistati dalla Banca.

Chiese, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree e, subordinatamente, in caso di accoglimento di quella di nullità del contratto di conferimento dell'ordine d'acquisto, la condanna dell'attrice alla restituzione dei titoli ed al pagamento delle cedole medio tempore incassate.

Acquisita la documentazione in atti ed assunta la prova orale, il Tribunale, con sentenza n. 919 del 05 ottobre 2011, rigettò la domanda e condannò l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell'intervenitrice volontaria.

Ad avviso del Tribunale, non era ravvisabile, nella specie, la dedotta nullità dei contratti d'ordine di acquisto per violazione di norme imperative, dovendo trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale detta nullità, in mancanza di espressa previsione di legge, si determina unicamente in caso di violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto, non anche quando le norme violate,



seppur imperative, attengono al comportamento dei contraenti, potendo tale violazione configurare soltanto fonte di responsabilità. Conseguentemente, a parere del primo Giudice, nei contratti di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario poteva dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni fossero avvenute nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”); potevano invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si fosse trattato di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”.

Esclusa, per le suddette ragioni, la nullità dei contratti di intermediazione finanziaria oggetto della controversia, secondo il Tribunale nemmeno era ravvisabile a carico della convenuta una responsabilità risarcitoria per violazione degli obblighi di correttezza, buona fede ed informativa. Invero, l'operazione di investimento era stata valutata come adeguata e dalla documentazione dei vari ordini di acquisto prodotta dall'intervenitrice volontaria (conferimento di ordini per l'acquisto di titoli Coca Cola, Lehman, Telenor e Ford) era possibile evincere che l'attrice non fosse affatto un investitrice prudente ed inesperta; la medesima attrice, sottoscrivendo gli ordini di acquisto, aveva dichiarato di aver ricevuto esaustiva informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione e di averne chiesto l'esecuzione nella più completa consapevolezza; nella scheda profilo cliente raccolta dalla Banca convenuta il 29.06.2000 in occasione della stipula di un titolo My Way, l'attrice aveva dichiarato una propensione al rischio alta e, quale obiettivo dell'investimento, la “prevalenza rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazioni in corso”.

Nemmeno potevano ravvisarsi, ad avviso del Tribunale, violazioni dei doveri di cui agli artt. 21 e 23 del t.u.f., atteso che la banca aveva documentato di aver consegnato alla cliente il contratto dalla medesima sottoscritto, nel quale erano riportati i dati



dell'investimento, con gli ulteriori allegati dello stesso, e la scheda sui rischi generali dell'investimento. Tali documenti, se da un lato escludevano la nullità per difetto di forma degli ordini di acquisto in questione, dall'altro, dimostravano che la Banca aveva adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 28, primo comma, lett. A, del Reg. Consob 11522/98, avendo adeguatamente raccolto informazioni sull'esperienza in materia di strumenti finanziari della cliente e sulla sua propensione al rischio.

Sicché, a fronte del richiamato quadro documentale, secondo il Tribunale erano poco credibili le deposizioni rese dai testi (figlia e genero dell'attrice) escussi nel corso dell'istruttoria -secondo i quali l'attrice, inesperta e timorosa, sarebbe stata indotta ad effettuare gli investimenti in parola solo su sollecitazione e rassicurazione del funzionario della banca- dato che quelli in precedenza e successivamente effettuati, dimostravano invece una sua esperienza in materia oltre che una sua elevata propensione al rischio.

Infine, ad avviso del Tribunale, nemmeno poteva ritenersi la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 27 del richiamato Reg. Consob (conflitto di interessi) atteso che nessuna prova era stata fornita circa la vendita in contropartita diretta dei titoli oggetto dell'investimento all'epoca del quale (novembre 2001) nemmeno era ipotizzabile il successivo default dell'emittente.

Avverso la sentenza [REDACTED] con citazione notificata il 07 settembre 2012, ha proposto appello, chiedendo, in riforma della stessa e previa declaratoria del difetto di interesse e di legittimazione passiva dell'intervenitrice volontaria, [REDACTED] l'accoglimento di tutte le domande originariamente proposte, con il favore delle spese del doppio grado. In via istruttoria, occorrendo, ha chiesto disporsi la CTU, disattesa in prime cure, al fine di accertare il profilo di investitore dell'attrice nonché la procedura titoli adottata dalla Banca convenuta per evadere gli ordini di acquisto oggetto di causa, il codice Isin dei relativi titoli ed il rating attribuito agli stessi dalle principali agenzie del settore.

Firmato Da: GRILLO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3188b42c48d9e27ad81af4cc8f022335e - Firmato Da: MELE FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 28000512dac1314d7df196f08cafb92



Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] che, contrastando gli avversi motivi di gravame, ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.

E' rimasta invece contumace [REDACTED] che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.

All'udienza collegiale del 16 dicembre 2016 la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c..

### - MOTIVI DELLA DECISIONE -

Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale dichiarato il difetto di interesse e di legittimazione passiva dell'intervenitrice volontaria [REDACTED]

L'originaria attrice aveva convenuto in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] nella dichiarata qualità di successore a titolo universale [REDACTED]

In primo grado, nella contumacia della convenuta, era intervenuta volontariamente la [REDACTED] adducendo di essere la sola legittimata passiva ed esponendo che [REDACTED] succeduta in virtù di fusione per incorporazione a [REDACTED] aveva conferito il ramo di azienda bancaria dei rapporti [REDACTED] [REDACTED] successivamente denominata [REDACTED]

In sostanza, secondo tale ultima prospettazione, alla data di instaurazione del contraddittorio la convenuta [REDACTED] e la costituita [REDACTED] costituivano soggetti giuridici distinti, in quanto la prima, cedente, aveva ceduto alla seconda, cessionaria, il ramo di azienda bancaria dei rapporti [REDACTED] comprensivi di quello controverso.





Il primo Giudice, ha dichiarato ammissibile l'intervento, ma nulla ha statuito in merito alla legittimazione passiva dedotta dall'intervenitrice ma contestata dall'attrice.

L'appellante, in sede di gravame, ha quindi reiterato l'eccepito difetto di legittimazione passiva della [REDACTED] assumendo che tale legittimazione doveva riconoscersi esclusivamente in capo all'originaria convenuta. Tanto perché l'oggetto del conferimento del ramo di azienda in favore dell'intervenitrice atteneva esclusivamente al complesso dei beni e delle risorse funzionali alla rete dei promotori finanziari della [REDACTED] non ricomprendendo in alcun modo la posizione creditoria dell'attrice, la quale aveva intrattenuto rapporti contrattuali esclusivamente con la filiale [REDACTED] dell'allora [REDACTED], successivamente [REDACTED] e giammai con la rete dei suoi promotori finanziari.

Il motivo, ad avviso della Corte, è inammissibile per carenza di interesse, poiché nella presente fase di gravame si è costituita soltanto l'originaria convenuta [REDACTED] che ha contestato nel merito gli avversi motivi di gravame senza nulla eccepire riguardo alla propria legittimazione passiva, con ciò rendendo superflua ogni ulteriore indagine e statuizione circa l'individuazione del soggetto legittimato a resistere alle pretese attoree, dovendosi tale soggetto comunque individuare nell'originaria convenuta, [REDACTED] dovendosi qualificare l'intervento spiegato da [REDACTED] quale mero intervento ad adiuvandum.

Con il secondo complesso motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'impugnata sentenza per non aver riscontrato la inosservanza di una pluralità di prescrizioni dettate dalla normativa sulla intermediazione mobiliare, da parte della [REDACTED] la quale le avrebbe venduto i prodotti finanziari in discussione, nonostante gli stessi fossero riservati soltanto ad investitori istituzionali e, comunque, ponendo in essere un'operazione "inadeguata" per il cliente, senza il rispetto delle cautele prescritte dalla legge, e in situazione di conflitto d'interessi, nonché la violazione degli obblighi di diligenza nella prestazione dei servizi di



investimento sanciti da diverse norme del T.U.F. -D.Lgs. n. 58/1998- (artt. 21, comma 1, lettere a, b e c, e 94) e del Reg. Consob n. 11522/98 (artt. 26, 27, 28 e 29) e, deducendo la natura imperativa ed inderogabile di tali disposizioni di legge, ha riproposto le domande già formulate in primo grado, chiedendo la dichiarazione di nullità/annullabilità del contratto e, in via subordinata, la risoluzione dello stesso per inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede, con la conseguente condanna della [REDACTED] (incorporante l'originaria banca intermediaria) alla restituzione della somma versata per l'esecuzione dell'investimento, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi, nonché degli ulteriori danni per il mancato guadagno.

Preliminarmente, ritiene la Corte che debba confermarsi la statuizione di primo grado sul punto in cui ha dichiarato l'insussistenza della dedotta nullità dei contratti di intermediazione finanziaria oggetto della controversia per violazione di norme imperative, reputandosi pienamente condivisibili le argomentazioni del Tribunale, secondo cui detta nullità, in mancanza di espressa previsione di legge, si determina unicamente in caso di violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto, non anche quando le norme violate, seppur imperative, attengono al comportamento dei contraenti, potendo tale violazione configurare soltanto fonte di responsabilità: a) precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. "contratto quadro"); b) contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro".

Invero, come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art.1418, comma 1, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella



sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi (cfr., Cass. n.19024/05, la quale, in applicazione di siffatto principio, ha escluso che l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti, nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori mobiliari, dia luogo a nullità del negozio, dal momento che essi riguardano elementi utili per la valutazione della convenienza dell'operazione d'investimento. Negli stessi termini: Cass., sez. un., n.26724/07, n.25222/10 e n.8462/14, nonché, per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, Appello Bari: 13 marzo 2015, 22 novembre 2013, 12 novembre 2015 e 29 giugno 2016; Appello Milano 19 dicembre 2006; Trib. Taranto, 27 ottobre 2004; Trib. Roma, 22 dicembre 2004; Trib. Genova, 15 marzo 2005; Trib. Milano, 25 luglio 2005).

I suesposti principi valgono anche con riferimento agli ulteriori profili di nullità del contratto di investimento dedotti dall'appellante.

Vanno pure disattese le doglianze relative al mancata declaratoria di annullamento del contratto -per avere la banca intermediaria agito in conflitto di interesse, avendo quest'ultima venduto un prodotto finanziario facente parte del suo portafoglio- e per errore sull'oggetto e/o dolo, essendo state le obbligazioni da acquistare indicate con una denominazione ("Cirio H.") che non consentiva di identificare la società emittente, ed essendo stata l'appellante indotta all'acquisto dalle sollecitazioni dell'operatore della banca e dalle rassicurazioni di questi circa la stabilità e convenienza dei titoli.

Quanto alla prima censura, si osserva che la negoziazione in contropartita diretta -oltre ad essere stata contestata dalla convenuta, che ha negato che i titoli in questione fossero già nel suo portafoglio- costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un



ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente, con la conseguenza che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c. (cfr., Cass. n.28432/11).

Quanto alla richiesta di annullamento per errore e/o dolo sull'oggetto del contratto, è sufficiente considerare che, nonostante la genericità ed equivocità della descrizione dello strumento finanziario da acquistare, indicato con l'espressione "Cirio H.", il prodotto oggetto dell'ordine era comunque identificabile attraverso la specificazione del codice "5945660" mentre le palesate sollecitazioni e rassicurazioni circa la bontà dell'acquisto da parte del funzionario della banca, anche se in ipotesi veritiere, non avrebbero comunque avuto valenza tale da incidere sulla determinazione volitiva della ██████████ che sottoscrisse gli ordini di acquisto in contestazione non solo alla data in cui, secondo la sua prospettazione dei fatti, le fu proposto, ma anche nella giornata successiva, quando avrebbe avuto comunque il tempo per meglio documentarsi in merito allo stesso.

Con il proposto appello, peraltro, ██████████, sempre sul presupposto del mancato assolvimento, da parte della banca intermediaria, degli obblighi di informazione e comportamento posti a suo carico dalla richiamata normativa, ha censurato l'impugnata sentenza per avere altresì disatteso la proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e, comunque, in via gradata, quella di risarcimento danni per illecito extracontrattuale.

Secondo l'appellante, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, sussistono elementi di grave responsabilità della banca, desumibili dalla inosservanza dei precetti posti a carico della stessa non solo dalla normativa speciale, ma anche dai canoni generali della colpa: a) ██████████ non aveva minimamente assolto agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario ed aveva omesso di valutare in concreto la propensione al rischio del cliente, non potendosi ritenere sufficiente, al riguardo, la circostanza che sui moduli d'ordine fosse riportata la



dicitura prestampata circa la valutata adeguatezza dell'operazione da parte dell'operatore della banca e nemmeno potevano considerarsi attendibili indici di valutazione della ritenuta esperienza di essa appellante ad operare nei mercati finanziari, i precedenti e successivi ordini di acquisto dalla stessa sottoscritti tramite la medesima banca. Peraltro, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari consegnatole dalla banca in data 26.06.2000 era quello approvato in base al Regolamento Consob 10943/97 non anche quello previsto dal successivo Regolamento n. 11522/98 operante all'epoca del contestato investimento; b) la suddetta banca aveva venduto un prodotto finanziario altamente rischioso, privo di rating e, sebbene sussistessero già all'epoca dell'investimento informazioni finanziarie circa il grave stato di dissesto del gruppo Cirio, aveva omesso di informare il cliente degli specifici profili di inadeguatezza dell'operazione, dando, in ogni caso, corso all'operazione, in violazione degli artt. 21 e 23 TUF e 28 e 29 dell'anzidetto Reg. Consob 11522/1998; c) le prove orali espletate in prime cure avevano confermato le incongruenti informazioni circa la natura e la rischiosità del titolo fornite dall'operatore della Banca che ne sollecitò l'acquisto.

Sinteticamente richiamate le doglianze dell'appellante, si impone, a parere del Collegio, un esame congiunto e complessivo delle suesposte ragioni, siccome intimamente connesse tra di loro, essendo tutte riconducibili ad un unico quesito: se, alla luce delle risultanze processuali, la [REDACTED] nello svolgimento del servizio di investimento finanziario commissionatole da [REDACTED], abbia o meno adempiuto agli obblighi su di essa gravanti, in conformità agli inderogabili precetti normativi della disciplina speciale in materia di intermediazione finanziaria.

Riguardo agli specifici obblighi informativi imposti agli intermediari finanziari, è opportuno ricordare che l'art. 21, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 prevede, in via generale, che: "1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre

Firmato Da: GRILLO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3188b42c49de27ac61af4cc9f022335e - Firmato Da: MELE FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 28000512dac1314d7d1198f08ca00e2



*adeguatamente informati (...)*; dispone, poi, l'art. 28 del Regolamento Consob n.1522 del 1998 (abrogato con decorrenza dal 2 novembre 2007 dall'art. 113 del Regolamento Consob del 29 ottobre 2007 n. 16190, con il quale è stata attuata la Direttiva MIFID n. 2004/39/CE, ma applicabile alla fattispecie concreta *ratione temporis*), che: "1. (...). 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento". Il successivo art. 29 del medesimo Regolamento stabilisce, infine, che: "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte (Cass. 2535/16), il suesposto quadro normativo di riferimento evidenzia, che la pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere (cd. *suitability rule*). Alla base di siffatta finalità sta, invero, la considerazione secondo cui ogni investitore razionale è avverso



al rischio, sicché il medesimo, a parità di rendimento, sceglierà l'investimento meno aleatorio e, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l'operazione, ove l'alea dovesse superare la sua propensione al rischio.

La scelta tra differenti opportunità di investimento è, quindi, essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull'economia nel suo complesso, compresa l'informativa circa l'eventuale sussistenza, con riferimento alla singola operazione da porre in essere, di una situazione di cd. *grey market*, ovvero sia di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo ed il rating del prodotto finanziario nel periodo in considerazione, o -addirittura- di una situazione di imminente default economico dell'emittente. Ed è evidente che essendo le informazioni finanziarie complesse e costose, nei rapporti di intermediazione finanziaria le imprese di investimento posseggono frammenti informativi diversi e superiori rispetto a quelli a disposizione degli investitori, o da essi acquisibili. Da tali considerazioni discende, dunque, la necessità che l'operato della banca o dell'intermediario finanziario sia, nell'evidenziare l'eventuale non adeguatezza dell'operazione, altamente professionale, prudente e diligente.

Sempre secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, enunciato nella richiamata pronuncia, l'unitaria finalizzazione degli obblighi dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni in parola a consentire la cd. *suitability rule*, si evince anche dal richiamo che l'art. 29, comma 2, del Regolamento n. 11522/98 opera al precedente art. 28, sancendo che "ai fini di cui al comma 1" -ossia per stabilire se l'operazione sia, o meno, adeguata, dovendo in caso di inadeguatezza dell'operazione l'intermediario astenersi dal compierla- "gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati". Sicché, è di tutta evidenza che l'obbligo di informazione (art 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e art. 28 del Regolamento n. 11522/98) e l'obbligo di segnalare la non adeguatezza dell'operazione e di indicare "le ragioni per cui non è



opportuno procedere alla sua esecuzione" (art. 29 del Regolamento cit.), confluiscono nell'unitario obbligo di diligenza, di correttezza e di trasparenza dell'intermediario finanziario, sancito dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998, spettando altresì all'intermediario, nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta (23, ultimo comma, T.U.F.).

Del resto già da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore "un'informazione adeguata in concreto", tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; Cass. 22147/2010) dovendo peraltro escludersi valore confessorio alla dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012).

Alla luce delle direttive normative e giurisprudenziali appena richiamate, ritiene la Corte che siano meritevoli di accoglimento le censure mosse dall'appellante all'impugnata sentenza riguardo alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione da parte della Banca appellata.

Come già evidenziato nella parte espositiva della vicenda processuale, secondo il Giudice di primo grado (come pure per la difesa dell'appellata), le informazioni riportate sul modulo d'ordine e l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di investitore della cliente sarebbero dimostrate: a) dalla sua manifestata propensione a





rischio elevato (desumibile da ulteriori ordini di acquisto di azioni); b) dalle precedenti esperienze dell'appellante, avendo la stessa già effettuato altre operazioni di investimento in strumenti finanziari; c) dalla dichiarata consapevolezza dell'elevata rischiosità dell'investimento, giustificata dall'alto tasso d'interesse, con la conseguenza che essa intermediaria non avrebbe potuto fare altro, nella concreta situazione, che eseguire l'ordine di acquisto impartito dal cliente; d) dalla richiamata espressa dichiarazione del cliente, contenuta nel modulo di conferimento dell'ordine, *“di essere stato esaustivamente informato sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione ... e di averne richiesto l'esecuzione nella più completa consapevolezza”*.

I richiamati elementi di giudizio, ad avviso della Corte, in dissenso con quanto statuito dal Tribunale, non consentono di ritenere provato, da parte della Banca, l'adempimento degli obblighi informativi innanzi richiamati; vale a dire, di aver fornito alla ██████████ adeguate e specifiche informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della operazione di acquisto dei bond “Cirio”, oggetto dell'investimento de quo.

Pur a voler ritenere adempiuta la preventiva stipula del “contratto quadro” e la consegna al cliente del “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, è sufficiente esaminare i modelli -prodotti in giudizio da entrambe le parti- di “conferimento di ordine di negoziazione di strumenti finanziari” sottoscritti dall'appellante -redatti su modulo prestampato predisposto dalla banca intermediaria- per rendersi conto della assoluta superficialità della condotta della banca medesima, la quale non si è neppure preoccupata di inserire nel documento degli spazi in cui riportare le informazioni fornite dall'investitore (sull'esperienza maturata nelle operazioni d'investimento mobiliare, sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio) ovvero il rifiuto totale o parziale dell'investitore medesimo di fornire le informazioni richieste dall'intermediario e per indicare quelle ulteriori prese in considerazione dall'operatore che vistò l'ordine ritenendolo adeguato al profilo del cliente.



La dichiarazione del cliente di aver ricevuto esaustiva informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione contenuta nei citati moduli è dunque palesemente inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, integrando la stessa un'affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente (Cass.11412/2012).

Risulta, di conseguenza, del tutto assente la prova di aver fornito all'investitore **un'informazione adeguata in concreto**, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, ovvero **di aver manifestato all'investitore** i rischi dell'operazione, dimostrando in tale ultima ipotesi di aver ricevuto un ordine impartito per iscritto dal cliente, in cui si faceva esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass.: n.22147/10; n.18140/13). Peraltro, in alcuni recenti arresti della Suprema Corte, é stato precisato che anche nella vigenza dell'art. 24 comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58 del 1998, prima della novella introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, doveva tenersi conto del più ampio diritto di recesso attribuito all'intermediario dalla citata disposizione, esercitabile anche in presenza di ordini chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 1727, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 7922/2015; 12262/2015).

Né può ritenersi che all'operatività di detto obbligo di diligenza e di trasparenza - diretto a consentire all'investitore di compiere un'operazione adeguata e consapevole - sia di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob, atteso che, nella specifica materia dei contratti di intermediazione finanziaria, la qualità di operatore qualificato ha un preciso contenuto tecnico giuridico espressamente disciplinato dall'art. 31, comma 2, del regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, che non può, pertanto, essere integrato dal mero riferimento all'entità del patrimonio dell'investitore ed alle sue attitudini imprenditoriali (Cfr. Cass: n.17340/08; n.22147/10; Cass. 17333/2015).



Quanto sopra evidenziato consente di dedurre che la banca non fece alcunché per consentire al cliente di avere un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari ad esso offerti o dallo stesso indicati, in palese violazione del fondamentale dovere di informazione c.d. "attiva".

La violazione dell'obbligo suddetto appare, nella specie, caratterizzato da particolare gravità, se si considera la posizione privilegiata in cui si trovava la banca, derivante dall'appartenenza alla categoria degli investitori professionali operanti nel mercato primario e destinatari dell'unico documento informativo che accompagnava l'emissione del prodotto finanziario in questione (la "offering circular" emessa dalle "lead managers", ossia dalle banche d'investimento componenti del Consorzio di Collocamento e Garanzia): posizione che le consentiva sicuramente di fornire ai clienti informazioni specifiche e dettagliate sugli aspetti essenziali del prestito obbligazionario, sulle finalità di tale operazione finanziaria e sullo stato di salute sia della società emittente (una società olandese non soggetta al diritto italiano, costituita in Lussemburgo) che dell'intero gruppo Cirio ovvero della società capogruppo (Cirio s.p.a.).

In proposito, appare opportuno riassumere la natura e le caratteristiche dei c.d. "bond Cirio" che la [redacted] ha venduto alla [redacted]

- 1) si tratta di obbligazioni emesse da una società straniera non soggetta al diritto italiano, costituita poco tempo prima della immissione del prodotto finanziario nel mercato primario e della quale il privato investitore, ancorché qualificato, non era in grado di procurarsi autonomamente alcuna informazione;
- 2) i titoli obbligazionari, essendo riservati ad investitori istituzionali, vale a dire essenzialmente alle banche, erano privi di rating e senza alcun prospetto informativo;
- 3) il prodotto poteva essere negoziato allo sportello, non già attraverso una sollecitazione al pubblico risparmio, bensì solo su esplicita richiesta dei clienti, ai



quali l'intermediario era tenuto a fornire tutte le informazioni utili e necessarie, riguardanti il prodotto stesso, la società emittente e quelle garanti;

4) trattandosi di società di nuova costituzione, l'unico documento idoneo a fornire tali informazioni -parte i bilanci delle società del Gruppo Cirio e della società capogruppo- era rappresentato dall'*Offering Circular*, redatto dai lead manager, che non é disponibile per il privato risparmiatore, essendo distribuito solo agli investitori istituzionali su loro richiesta, documento del quale sembra che la banca intermediaria nemmeno sia stata mai in possesso (cfr. comparsa conclusionale di parte appellata, pag. 5);

5) trattandosi di titoli emessi senza un rating ufficiale, ad opera di una delle tre principali agenzie, non quotati in borsa, o in altri mercati regolamentati italiani, assistiti solo da un documento informativo adatto alla comprensione dei soli investitori istituzionali, deve escludersi che i singoli risparmiatori fossero in grado di conoscere la natura e le caratteristiche essenziali del prodotto finanziario sulla base del solo documento sui rischi generali degli investitori in strumenti finanziari.

Alla stregua dei suesposti rilievi, non vi è dubbio che, all'epoca in cui venne effettuata l'operazione di investimento, la banca appellata fosse a conoscenza della elevata rischiosità delle obbligazioni emesse dalla Cirio Holding o, comunque, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale circostanza, essendo l'intermediario, quale operatore professionale altamente qualificato, obbligato esso stesso, in primo luogo, ad avere adeguata conoscenza della natura dei titoli intermediati.

D'altra parte, a conferma della rilevante rischiosità delle obbligazioni in questione depone l'elevato rendimento da esse previsto.

Trattasi, pertanto, di titolo a rischio molto elevato, del tutto inadeguato al profilo di rischio proprio dell'appellante, dovendosi escludere, in base ai criteri di comune prudenza e diligenza, che possa proporsi a dei comuni investitori non qualificati,



come la [REDACTED] un investimento a rischio di perdita del capitale.

Va dunque esclusa anche la ricorrenza del requisito dell'adeguatezza dell'investimento, in considerazione della notevole rischiosità del prodotto finanziario e della mancanza di qualsivoglia indagine dell'intermediario circa la propensione al rischio del cliente, il cui profilo deve senz'altro essere inquadrato nella figura dell'investitore dilettante, occasionale e dotato di conoscenza molto sommaria degli strumenti finanziari e del mercato borsistico, con esclusione quindi della appartenenza alle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, di talché la superficialità con la quale la banca ha assistito il cliente medesimo nell'operazione d'investimento costituisce di per sé una grave carenza informativa ed una violazione dei richiamati doveri imposti agli intermediari.

In definitiva, avendo ricevuto l'ordine di eseguire una operazione non adeguata - trattandosi di investimento speculativo ed altamente rischioso anche per il capitale, in quanto effettuato, come è incontrovertito, senza il prospetto informativo ed in assenza di rating (vale a dire, di una obiettiva valutazione del rischio di credito da parte di agenzie indipendenti)- la banca intermediaria avrebbe dovuto puntualmente informare l'investitore di tale circostanza e delle ragioni per le quali non era opportuno procedere alla sua esecuzione e tale informativa doveva essere espressamente riportata nel modulo d'ordine.

Qualora il cliente avesse inteso comunque dare corso all'operazione, la banca avrebbe potuto eseguirla soltanto sulla base di uno specifico ordine impartito per iscritto riportante esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art. 29, comma 3, Reg. Consob): ma nel caso di specie [REDACTED] non ha fornito la prova - necessariamente documentale- dell'osservanza di tali regole di condotta.

Da ultimo, deve escludersi che possa valere quale esimente per la banca, la circostanza che la cliente avesse effettuato in precedenza altri investimenti, in quanto, come già osservato, la normativa di settore non esonera, in tal caso, l'intermediario



dall'obbligo di informare sullo specifico strumento finanziario oggetto di investimento, rilevando, semmai, le caratteristiche soggettive dell'investitore al diverso fine di apprezzare l'adeguatezza dell'operazione (suitability rule: art. 29 Reg. Consob); e sotto tale profilo i titoli ordinati dalla [REDACTED] privi di rating e altamente speculativi (tasso di interesse del 6,5 %), non potevano considerarsi equivalenti a quelli oggetto delle pregresse operazioni, avendo in precedenza la stessa investito i suoi risparmi in operazioni caratterizzate da una media propensione al rischio, salvo che per il titolo My Way, per il quale è stata comunque prodotta in giudizio la transazione intervenuta tra la banca ed la cliente avente ad oggetto la risoluzione del contratto di intermediazione relativo a quell'investimento.

In base alle suesposte considerazioni, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della banca intermediaria, proposta in via subordinata dall'odierna appellante, deve, pertanto, ritenersi fondata, con condanna della banca inadempiente al risarcimento dei danni in misura corrispondente al capitale investito ([REDACTED] al netto dell'importo [REDACTED] incassato come prima ed unica cedola. Il tutto, per complessivi € [REDACTED]).

Trattandosi di credito di valuta e non già di valore, lo stesso non è soggetto automaticamente alla rivalutazione monetaria, come richiesta dall'appellante, fatto salvo il maggior danno, rispetto agli interessi legali, ai sensi dell'art.1224 c.c. (cfr., Cass., sez. un., 5391/95; n.15696/02; n.6758/03; n.7766/04; n.13339/06; n.738/07), riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno, ai sensi dell'art.1284, comma 1, c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito (cfr., Cass. n.7586/11; n.21828/10; n.12609/10; n.20753/09; n.17813/09; n.4402/09; sez. un., n.19499/08).



Nella specie, in mancanza di una diversa prova, il maggior danno in questione può essere liquidato in misura pari all'indicata eventuale eccedenza, rispetto al tasso legale degli interessi, del tasso di rendimento medio netto dei titoli di Stato non superiori all'anno.

Non può essere invece accolta l'ulteriore domanda risarcitoria per mancato guadagno, neppure ricorrendo alla liquidazione equitativa del danno, non avendo l'originaria attrice assolto in alcun modo agli oneri di allegazione e prova al riguardo.

L'accoglimento del gravame con la riconosciuta fondatezza della domanda attorea formulata in via subordinata con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, comportano una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ponendosi interamente, le stesse, a carico della Banca Appellata in ragione del principio della soccombenza, liquidandosi le stesse, a mente del D.M 55/2014, come in dispositivo e distraendosi quelle di secondo grado in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. La richiesta di distrazione formulata pure per le spese di primo grado non può invece trovare accoglimento atteso che in tale grado del giudizio l'originaria attrice (odierna appellante) è stata assistita da altro difensore.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trani n. 919 del 05 Ottobre 2011, nella contumacia di [REDACTED], disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1)- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiara la risoluzione, per inadempimento della [REDACTED] dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di obbligazioni Cirio H sottoscritti dall'appellante in data 06 e 07 novembre 2011 per un



controvalore di complessivi €. [REDACTED], per l'effetto, condanna la stessa Banca al pagamento in favore di [REDACTED] a titolo di risarcimento danni, della somma di €. [REDACTED] come in motivazione determinata, oltre agli interessi legali e, sull'eventuale eccedenza rispetto al tasso legale degli interessi, del tasso di rendimento netto dei titoli di Stato non superiori all'anno, sulla medesima somma, con decorrenza dalla data dei singoli investimenti all'effettivo soddisfo.

2)- condanna la [REDACTED] a rifondere in favore dell'appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. [REDACTED] per ciascun grado, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, CPA e contributi unificati, come per legge, distraendo quelle del secondo grado in favore del difensore dell'appellante per il detto grado di giudizio, avv. Melpignano Massimo, dichiaratosi antistatario.

3)- compensa integralmente le spese processuali tra le altre parti;

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 09 giugno 2017

Il Presidente

Dott. Salvatore Grillo

Il G.A. estensore

avv. Francesco Mele.

